

Sistri, prove di semplificazione

Upload più rapidi. Sconti per le adesioni volontarie

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Snellimento della telematica per la comunicazione telematica dei dati, riduzione dei contributi per le imprese che pur non avendone l'obbligo aderiscono volontariamente al Sistri e riduzione degli oneri di dotazione informatica per i trasportatori di rifiuti. Appaiono essere queste le principali novità promesse dal decreto Minambiente in corso di definizione che mira a sostituire il c.d. «Testo unico» Sistri (dm 52/2011). In base alla bozza del regolamento all'esame delle competenti istituzioni dallo scorso aprile 2016 molte delle innovazioni non saranno però immediatamente esecutive, ma agganciate all'adozione di ulteriori decreti ministeriali ed alla individuazione (ad oggi ancora

Confermato l'attuale sistema che impone agli operatori l'utilizzo di chiavette Usb e black box, ma si promette un alleggerimento della dotazione almeno per i trasportatori. Con un futuro decreto arriverà la sospensione degli obblighi di installazione e utilizzo degli strumenti di monitoraggio

in corso) del nuovo gestore del servizio di tracciamento telematico dei rifiuti.

Procedure operative per accesso, inserimento e trasmissione dati. Diversamente dal dm 52/2011, il nuovo regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e all'ottimizzazione del Sistri non le disciplinerà nel dettaglio, ma ne affiderà la definizione ad ulteriori decreti Minambiente. Pedissequamente all'attuale disciplina, le specifiche istruzioni tecniche continueranno invece a essere predisposte dal concessionario del servizio e pubblicate, previo visto di approvazione del dicastero, sotto forma di manuali e guide sul già noto portale sistri.it.

Soggetti obbligati all'iscrizione. A differenza dell'uscente «T.u. Sistri», il nuovo decreto non ne riprodurrà il novero, ma si limiterà ad effettuare un secco rinvio ai soggetti individuati dall'articolo 188-ter del dlgs

I contenuti del decreto	
Collocazione nelle fonti del diritto	1) Dm Ambiente che abroga e sostituisce il Dm 52/2011 (cd. «Testo unico Sistri»)
Accesso, inserimento e trasmissione dati	2) Nuove procedure operative definite con ulteriori decreti MinAmbiente, fino alla cui emanazione valgono procedure ex manuali e linee guida disponibili sul portale sistri.it 3) Specifiche istruzioni tecniche continueranno ad essere predisposte dal concessionario del servizio e pubblicate, previa approvazione MinAmbiente, sul portale
Soggetti obbligati ad iscrizione	4) Soggetti ex articolo 188-ter, Dlgs 152/2006 (conferma validità deroghe ex Dm 24/4/2014)
Contributo Sistri	5) Riduzione, tramite ulteriore Dm MinAmbiente, dei contributi dovuti da soggetti che, pur non essendo obbligati, aderiscono volontariamente
Dispositivi elettronici	6) Sospensione, tramite ulteriore Dm MinAmbiente, di obbligo «black box» (ed, eventualmente, di connesse «chiavi Usb») su mezzi di trasporto rifiuti
Trasmissione informazioni al Sistri	7) Snellimento micro-tempistica: nel rispetto dei termini generali, non più imposto a produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi invio dati entro (rispettivamente) le 4 e 2 ore precedenti a movimentazione. 8) Definizione, tramite ulteriore Dm MinAmbiente, di regole ad hoc su: modalità operative, microraccolta, gestione particolari rifiuti (Rae), attestazione assolvimento obblighi produttori non Sistri di rifiuti

152/2006 (confermando dunque anche la validità delle deroghe sancite con dm 24/4/2014 per alcune imprese). Utile precisazione recata dal dm in itinere è quella relativa ad imprese ed enti che provvedono a raccolta e trasporto dei propri rifiuti (iscritti nella categoria 2-bis dell'Albo gestori ambientali) laddove appare essere chiarito che l'obbligo di adesione al Sistri è unicamente quello discendente dalla loro posizione di produttori di rifiuti.

Contributo Sistri. Il dm in corso di definizione ripropone termini, modalità ed entità del contributo dovuto all'atto dell'iscrizione e poi con cadenza annuale. Tuttavia, con ulteriore dm Minambiente se ne prevede una riduzione per i soggetti che, pur non essendo obbligati, aderiscono volontariamente al Sistri.

Dispositivi elettronici. Pur confermando a monte l'attuale sistema che impone agli operatori l'utilizzo di



«chiavette Usb» e «black box» (rispettivamente, per accedere al sistema e monitorare i percorsi dei mezzi di trasporto dei rifiuti) si promette un alleggerimento della dotazione quantomeno per i trasportatori. Tramite futuro dm Ambiente arriverà infatti la sospensione degli obblighi di installazione e utilizzo dei suddetti strumenti di monito-

raggio dei mezzi di trasporto rifiuti ed eventualmente (ove sostenibile dal punto di vista tecnico-economico) anche dei connessi dispositivi Usb.

Trasmissione informazioni al Sistri. Il flusso informativo disegnato dal nuovo dm ricalcherà il regime «ordinario» previsto dall'uscente dm 52/2011.

Questo introducendo però uno snellimento sulla micro-tempistica, laddove non verrà più imposto a produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi (fermo restando il termine massimo generale) l'invio dei dati al Sistri entro (rispettivamente) le 4 e 2 ore precedenti alla movimentazione, essendo sufficiente

Con futuri regolamenti arriveranno nuove regole di dettaglio su modalità operative, attività di microraccolta e gestione di particolari categorie di rifiuti (tra cui i rifiuti elettrici ed elettronici) e attestazione dell'assolvimento degli obblighi da parte dei produttori di rifiuti non obbligati al Sistri

che l'inoltro delle informazioni di rito avvenga prima di procedere alla stessa. Con futuri e altri regolamenti del dicastero arriveranno invece nuove regole di dettaglio su modalità operative, così come per attività di microraccolta e gestione di particolari categorie di rifiuti (tra cui i Rae, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), attestazione dell'assolvimento degli obblighi da parte dei produttori di rifiuti non obbligati al Sistri.

La transizione. Fino all'adozione degli ulteriori e citati regolamenti di dettaglio dettati dallo stesso dicastero, il dm in itinere imporrà dalla data della sua entrata in vigore, per quanto da esso non direttamente disciplinato, di continuare a far riferimento alle procedure indicate nei manuali e nelle linee guida disponibili sul sito sistri.it. La vera e propria semplificazione del sistema con la riduzione, come sancito a livello programmatico dallo stesso decreto in itinere, degli oneri anche informatici a carico degli operatori (tra cui la compilazione off-line delle schede, la trasmissione asincrona dei dati, la garanzia di interoperatività con i software di terze parti) arriverà dunque solo in un secondo momento.